



Provincia di Forlì-Cesena

STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 15/11/2001 con deliberazione n.58137/115
pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/11/2001 al 20/12/2001.
Modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.32856/77 del 05/05/2005
pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2005 al 16/06/2005
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 187/96623 del 18/10/2010
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/10/2010 al 27/11/2010
Modificato con deliberazione di Consiglio n. 52106/60 del 29/05/2014
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2014 al 04/07/2014

INDICE

TITOLO I	- DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I	La Provincia	
Art. 1	Principi fondamentali	Pag. 1
Art. 2	Elementi distintivi	Pag. 2
Art. 3	Metodo di governo .	Pag. 3
Art. 4	Norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente	Pag. 4
Art. 5	Rapporti con altri Enti	Pag. 4
Art. 6	Partecipazione popolare	Pag. 4
CAPO II	I circondari	
Art. 7	Ambiti territoriali	Pag. 5
Art. 8	Finalità e compiti	Pag. 5
Art. 9	Conferenza circondariale dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane	Pag. 6
TITOLO II	- ORGANI DELLA PROVINCIA	
CAPO I	Ordinamento	
Art. 10	Organi	Pag. 7
CAPO II	Il Consiglio Provinciale	
Art. 11	Ruolo	Pag. 8
Art. 12	Funzioni	Pag. 8
Art. 13	Regolamento del Consiglio	Pag. 8
Art. 14	Presidenza del Consiglio e convocazione	Pag. 8
Art. 15	Insediamiento del Consiglio - nomina della Giunta - Programma di governo	Pag. 9
Art. 16	Pubblicità delle sedute	Pag.10
Art. 17	Validità delle sedute e delle deliberazioni	Pag.10
Art. 18	Assistenza alle sedute	Pag.10
Art. 19	I consiglieri	Pag.11
Art. 20	Pubblicità delle spese elettorali	Pag.11
Art. 21	Consigliere anziano	Pag.12
Art. 22	Gruppi consiliari	Pag.12
Art. 23	Commissioni consiliari	Pag.12
Art. 24	Conferenza dei Capi Gruppo	Pag.13
CAPO III	La Giunta Provinciale	
Art. 25	Competenze	Pag.14
Art. 26	Composizione	Pag.15

Art. 27	Determinazione degli incarichi	Pag.15
Art. 28	Funzionamento	Pag.15
Art. 29	Decadenza e cessazione dalla carica di Assessore	Pag.15
Art. 30	Pubblicazione delle deliberazioni	Pag.16
CAPO IV	Il Presidente	
Art. 31	Il Presidente della Provincia	Pag.17
Art. 32	Delega di funzioni	Pag.17
Art. 32bis	Mozione di sfiducia	Pag.18
TITOLO III	PARI OPPORTUNITA'	
Art. 33	Commissione per le Pari opportunità	Pag.19
Art. 34	Pari opportunità nella formazione degli organi collegiali	Pag.19
TITOLO IV	GLI UFFICI ED I SERVIZI	
CAPO I	- L'ordinamento e l'organizzazione	
Art. 35	Ordinamento	Pag.20
Art. 36	Organizzazione	Pag.20
Art. 37	Il regolamento	Pag.20
Art. 38	Collaborazioni esterne	Pag.20
CAPO II	La Segreteria Generale	
Art. 39	Il Segretario Generale	Pag.21
Art. 40	Il Vice Segretario Generale	Pag.21
Art. 40bis	Sostituzione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale	Pag.22
CAPO III	La Dirigenza	
Art. 41	Il Direttore Generale	Pag.23
Art. 42	Ruolo	Pag.23
Art. 43	Attribuzioni e responsabilità	Pag.23
Art. 44	Copertura di posti dirigenziali	Pag.24
TITOLO V	I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI	
CAPO I	La gestione dei servizi pubblici provinciali	
Art. 45	Disposizioni generali	Pag.25
Art. 46	Gestione in economia	Pag.25
Art. 47	Concessione a terzi	Pag.26
Art. 48	Aziende speciali	Pag.26
Art. 49	Istituzioni	Pag.27

Art. 50	Le società per azioni	Pag.28
Art. 50bis	Società per azioni con partecipazione minoritaria enti locali	Pag. 28
Art. 50ter	Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e Convenzioni	Pag. 28
TITOLO VI	FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI	
Art. 51	Convenzioni	Pag.29
Art. 52	Consorzi	Pag.29
Art. 53	Accordi di programma	Pag.29
Art. 54	Conferenza per le autonomie e i poteri locali della Provincia	Pag.30
TITOLO VII	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	
CAPO I	La partecipazione dei cittadini	
Art. 55	Partecipazione e amministrazione	Pag.31
Art. 56	Interrogazioni, petizioni, istanze	Pag.31
Art. 57	Libere forme associative e volontariato	Pag.31
Art. 58	Istituzione di consulte	Pag.32
Art. 59	Consultazione	Pag.32
Art. 60	Partecipazione al procedimento	Pag.32
Art. 61	Pubblicità ed informazione	Pag.33
Art. 62	Accesso ai documenti	Pag.34
CAPO II	I referendum	
Art. 63	Referendum consultivo	Pag.35
Art. 64	Referendum propositivo	Pag.35
Art. 65	Referendum abrogativo	Pag.35
Art. 66	Ammissibilità	Pag.36
Art. 67	Esclusioni	Pag.36
Art. 68	Effetti	Pag.37
CAPO III	Il Difensore Civico	
Art. 69	Istituzione e utilizzo da parte degli Enti convenzionati	Pag.38
Art. 70	Funzioni	Pag.38
Art. 71	Modalità dell'elezione	Pag.39
Art. 72	Ineleggibilità ed incompatibilità	Pag.39
Art. 73	Durata e revoca	Pag.40
Art. 74	Rapporto con gli organi elettivi	Pag.40
Art. 75	Indennità	Pag.40
Art. 76	Sede, persone e strutture	Pag.40
Art. 76bis	Convenzione per l'utilizzo dell'Ufficio del Difensore Civico di altre Istituzioni	Pag.41

TITOLO VIII**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art. 77	La programmazione finanziaria	Pag.42
Art. 78	Documenti contabili della programmazione finanziaria	Pag.42
Art. 79	Il Collegio dei Revisori	Pag.42
Art. 80	Il Conto consuntivo	Pag.43
Art. 81	Controllo interno	Pag.43
Art. 82	Contratti	Pag.44

TITOLO IX**REVISIONE DELLO STATUTO**

Art. 83	Modalità e procedure	Pag.45
---------	----------------------	--------

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Pag.45

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I°

LA PROVINCIA

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Provincia di Forlì-Cesena, espressione della comunità locale provinciale, è ente autonomo di governo di area vasta, costituzionalmente riconosciuto, intermedio fra i Comuni compresi nel suo territorio e la Regione Emilia-Romagna.
2. Essa esercita le proprie funzioni di autogoverno nel rispetto dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dalle norme del presente Statuto, informando l'attività amministrativa al principio della sussidiarietà e ai criteri dell'economicità, della trasparenza, della legalità e dell'equità.
3. La Provincia di Forlì-Cesena promuove nella propria comunità la crescita civile, culturale e democratica, il progresso economico ed un equilibrato sviluppo sociale perseguito attraverso il metodo della programmazione riconoscendo il valore della iniziativa privata, ispirandosi ai valori della solidarietà e della cooperazione anche nei confronti delle altre comunità poste al di fuori del territorio provinciale.
4. La Provincia di Forlì-Cesena, nell'esercizio della sua attività si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ai contenuti dei trattati dell'Unione Europea e delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani ratificate dallo Stato italiano fra cui si evidenziano, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.
5. Nello spirito della carta Europea dell'autonomia locale ricerca e promuove forme di relazione e di collaborazione con le Comunità locali Europee per contribuire a sviluppare, nell'interesse della propria e delle altrui Comunità, l'idea di un'Europa unita e democratica, auspicando un ruolo costituente in senso federale da parte del Parlamento Europeo.
6. La Provincia di Forlì-Cesena, per rispondere a tali fini, in particolare promuove e sostiene la cultura della Pace e dei Diritti Umani mediante iniziative politiche e culturali di ricerca, di educazione e di formazione, affinché tale cultura si sviluppi nella società civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni.
7. La Provincia di Forlì-Cesena, conseguentemente, in base alle proprie competenze e nei limiti delle proprie risorse, si impegna a promuovere ed a coordinare politiche e atti aventi come obiettivi:

- a) il rispetto dei diritti economici e sociali di ogni persona contro ogni forma che ne limiti o ne escluda l'accesso al lavoro, all'educazione, all'assistenza;
 - b) il rispetto dell'infanzia contro ogni forma di violenza o di discriminazione che possa limitare i diritti della famiglia, alla salute ed alla scuola;
 - c) l'affermazione delle pari opportunità tra donne e uomini nella società civile, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni, promuovendo azioni positive per la valorizzazione delle differenze di genere;
 - d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisca la piena attuazione dei diritti fondamentali alle persone di tutte le nazionalità, riconoscendo alla multietnicità e alla multiculturalità, valore fondante per lo sviluppo della comunità provinciale.
8. La Provincia di Forlì-Cesena considera la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale presente nel suo territorio, condizione e riferimento primario per lo svolgimento di ogni attività propria.

ART. 2 - ELEMENTI DISTINTIVI

1. La Provincia di Forlì-Cesena ha per capoluogo la città di Forlì.
2. La Provincia di Forlì-Cesena ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone stabiliti dal Consiglio Provinciale, riconosciuti ed ammessi nelle forme di legge.
3. Il gonfalone viene esposto in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze indicati in apposito regolamento
4. La sede della Provincia è posta in Forlì nel palazzo sito in Piazza Morgagni. Possono essere istituite sedi distaccate presso i Circondari.
5. Nella residenza e nelle sedi circondariali sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

ART. 3 - METODO DI GOVERNO

1. Per il conseguimento delle sue finalità, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. La Provincia, quale soggetto della programmazione, partecipa, anche con proprie proposte, alla individuazione degli obiettivi ed alla formazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, singoli o associati, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
3. La Provincia, con il concorso dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane, predispose ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio indicando:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali.
4. Il piano territoriale di coordinamento persegue obiettivi di valorizzazione e di tutela del territorio:
 - a) garantendo la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - b) assumendo la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
 - c) individuando le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

ART. 4 - NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

L'organizzazione della Provincia si ispira ai seguenti principi:

1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Presidente della Provincia, approvate dal Consiglio.
2. L'attività amministrativa di gestione è attribuita ai Dirigenti. Restano fermi i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.
3. I Presidenti rispettivamente della Giunta e del Consiglio organizzano l'attività degli organi collegiali secondo principi di efficienza e trasparenza.
4. Le funzioni della Provincia, proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione, sono svolte secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La struttura organizzativa è articolata per funzioni omogenee.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

La Provincia pone a fondamento della propria attività amministrativa e regolamentare la collaborazione dei Comuni, della Regione, dello Stato e degli altri soggetti pubblici onde rendere più efficace l'esercizio della propria autonomia.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

La Provincia riconosce la condizione essenziale di legittimazione della propria azione nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni e scelte amministrative, secondo le forme indicate dal presente Statuto.

CAPO II°

I CIRCONDARI

ART. 7 - AMBITI TERRITORIALI

1. In relazione alla particolare conformazione territoriale e socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche, sociali ed alle tradizioni culturali della comunità locale e per meglio tutelare le specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche, il territorio provinciale e' suddiviso nei Circondari di:

FORLI': comprendente il territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S.Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S.Casciano, S.Sofia, Tredozio;

CESENA: comprendente il territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, S.Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano sul Rubicone, Verghereto;

ART. 8 - FINALITA' E COMPITI

1. Il Circondario costituisce il livello organizzativo e di articolazione funzionale della Provincia nel territorio, ove sono collocati servizi e uffici, che si ritenga utile decentrare. Tale riequilibrio sul territorio ha lo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi, di garantire un più positivo rapporto con la comunità provinciale e un effettivo esercizio della partecipazione dei Comuni e delle Comunità Montane alla programmazione provinciale e regionale.
2. Il Circondario svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
3. Fatte salve le attribuzioni di cui al precedente comma, nel Circondario di Cesena sono di norma organizzati e regolamentati:
 - a) il decentramento di uffici e servizi per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate;
 - b) l'accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
 - c) l'accesso alle strutture e ai servizi da parte degli Enti, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni;
 - d) il sostegno tecnico e amministrativo agli Enti Locali.

ART. 9 - CONFERENZA CIRCONDARIALE DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE

1. La Provincia, al fine di favorire la consultazione, il coordinamento dei Comuni, la collaborazione tra essi, istituisce, in ogni Circondario, una Conferenza permanente composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, compresi nel territorio circondariale.
2. La Conferenza, che rappresenta una modalità operativa della Provincia al fine di permetterle di cogliere con immediatezza le esigenze dell'intero territorio provinciale amministrato, contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti art.7 e art.8 comma 2. Si esprime, su richiesta del Presidente, della Giunta o del Consiglio Provinciale o per iniziativa propria, su tutte le materie di competenza provinciale che possono avere rilevanza per il territorio circondariale e su quelle di interesse intercomunale.
3. La Conferenza con votazione a maggioranza dei suoi componenti, elegge tra i Sindaci membri il proprio Presidente.
4. La Conferenza circondariale ha sede presso gli uffici circondariali della Provincia che assicura mezzi e personale necessari al suo funzionamento.
5. Alle riunioni della Conferenza partecipa il Presidente della Provincia od un Assessore od un Dirigente allo scopo delegati.
6. Le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle votazioni, l'organizzazione dei lavori sono definite con apposito regolamento proposto dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei suoi membri ed approvato dal Consiglio Provinciale. E' compito del Presidente della Provincia convocare la prima riunione della Conferenza.

TITOLO II°

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I°

ORDINAMENTO

ART. 10 - ORGANI

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, ai quali compete la funzione di rappresentanza democratica della comunità provinciale.
2. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, quale condizione per un efficiente ed efficace forma di governo.

CAPO II°

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 11 - RUOLO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, individua ed interpreta gli interessi generali della Comunità e fissa i criteri del potere regolamentare e dell'azione amministrativa.
2. Esercita le competenze proprie ed il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

ART. 12 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale.
2. Gli atti fondamentali individuano gli obiettivi e le finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare e devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Le modalità attraverso le quali saranno forniti al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse umane e finanziarie necessarie sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.13 del presente Statuto.

ART. 13 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia, il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.
2. Le modifiche al regolamento sono approvate con la maggioranza richiesta per la sua adozione.

ART. 14 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E CONVOCAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio è l'interprete degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale del quale dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
 - c) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - d) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
4. Al Presidente del Consiglio spettano i compensi ed i rimborsi di spesa previsti dalla Legge.
5. Al Presidente del Consiglio è assicurata la disponibilità di locali, personale, attrezzature, servizi e risorse finanziarie per l'espletamento dell'attività, secondo il regolamento di cui all'art.13.

ART. 15 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO - NOMINA DELLA GIUNTA - PROGRAMMA DI GOVERNO

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti a firma del Presidente della Giunta il quale presiede l'adunanza fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Qualora il Presidente della Giunta fosse impossibilitato a convocare e/o presiedere la prima adunanza è sostituito in ciò dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. Nella seduta di insediamento è pregiudiziale a qualunque altro argomento l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri.
4. In tale prima seduta il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina della Giunta e del Vice Presidente della Giunta.
5. Il Consiglio articola la propria attività in sessioni ordinarie e d'urgenza, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente della Giunta, sentito l'organo esecutivo, presenta al Consiglio il programma di governo relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
8. Il Consiglio si pronuncia annualmente sulla definizione, sull'adeguamento e sulla verifica nonché sull'aggiornamento e sull'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia e dai singoli assessori attraverso l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

ART. 16 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e di prima o seconda convocazione.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consiglio si riunisce di norma presso la Residenza Provinciale.
4. Può peraltro essere convocato anche in sede diversa per casi particolari o straordinari definiti dal Regolamento.
5. Il Consiglio, relativamente alla discussione di problemi sui quali si ritenga opportuna la attiva partecipazione di istituzioni, associazioni o organizzazioni, può straordinariamente indire sedute che consentano l'intervento diretto dei rappresentanti degli organismi invitati.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia in seduta di prima convocazione, o quella di un terzo (senza computare a tal fine il Presidente della Provincia) in seduta di seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di verifica del numero legale ed il calcolo della maggioranza.
3. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese ad eccezione di quelle concernenti persone per le quali si procede con votazione a scrutinio segreto.

ART. 18 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il processo verbale secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Rende altresì il parere sull'ammissibilità degli emendamenti presentati, nonché pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente.

ART. 19 - I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano la Comunità provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione, e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Essi hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. La mancata partecipazione a TRE sedute consecutive ovvero a SEI sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può fare pervenire le sue osservazioni entro 15 gg. dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 gg.
4. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, immediatamente assunte al protocollo e sono irrevocabili. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla protocollazione delle stesse, il Consiglio provvede alla surroga con le modalità previste dalla Legge.
5. Ogni Consigliere Provinciale, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) ottenere, dagli uffici della Provincia e dagli enti ed aziende da questa dipendenti, notizie, informazioni, copie di atti e documenti utili ai fini dell'espletamento del mandato;
 - d) esercitare anche mediante proposta emendativa il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio se l'iniziativa non è per legge riservata ad altri organi;
 - e) presentare in forma scritta al Presidente della Provincia ordini del giorno ed istanze di sindacato ispettivo sotto forma di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. Spettano ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi di spese stabiliti dalla legge. Il Consigliere potrà richiedere la trasformazione del gettone in indennità dopo che il regolamento del consiglio abbia espressamente disciplinato tale facoltà.

ART. 20 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Entro 5 giorni dalla presentazione dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere Provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia ciascun

candidato presenta al Segretario Generale della Provincia dichiarazioni scritte contenenti le previsioni delle spese per la campagna elettorale. Il rendiconto finale delle spese deve essere presentato dai candidati, risultati eletti, alla Segreteria Generale entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

ART. 21 - CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

ART. 22 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento che ne stabilisce anche le modalità di funzionamento.
2. Ai gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento, è assicurata la disponibilità di locali, personale, attrezzature, servizi e risorse finanziarie per l'espletamento della loro attività.

ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, nel proprio ambito, istituisce Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini. La loro costituzione, il funzionamento, e le modalità di voto sono disciplinati dal regolamento.
2. La composizione delle Commissioni è definita in relazione alla consistenza numerica dei singoli gruppi consiliari, per ciascuno dei quali è assicurata la presenza di almeno un Consigliere con diritto di voto.
3. Esse esaminano preventivamente gli argomenti che devono essere sottoposti all'approvazione consiliare, avvalendosi anche, previa comunicazione alla Giunta, della facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, dei Dirigenti interessati.
4. Sulle materie di propria competenza le Commissioni possono formulare proposte autonome da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio.
5. Le Commissioni possono, altresì, promuovere pubbliche udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri e convegni su temi specifici.
6. Il Presidente e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle riunioni delle Commissioni.
7. Il Consiglio può istituire anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali o per disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza provinciale. Il Regolamento ne disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia, qualora costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.

8. Il Consiglio può altresì istituire al proprio interno per questioni di particolare rilevanza Commissioni Speciali, anche permanenti, tra le quali la Commissione per le Pari Opportunità, secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Provinciale.

ART. 24 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche e presenti in Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato.
3. La convocazione deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia o di almeno 1/5 dei Consiglieri.
4. Ne fanno parte i Capi Gruppo che abbiano ottenuto tale designazione con nota trasmessa al Presidente e sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri componenti ciascun gruppo consiliare.
5. Fino a quando non sia dato corso alla designazione di cui al precedente comma, saranno considerati Capi Gruppo quei Consiglieri che, nelle rispettive liste, abbiano riportato, nella consultazione elettorale, la migliore cifra individuale.
6. Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

CAPO III°

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 25 - COMPETENZE

1. La Giunta attua gli indirizzi politico-amministrativi e programmatici stabiliti dal Consiglio, nei cui confronti esercita attività propositiva e d'impulso.
2. Essa compie quegli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti o agli organi di decentramento.
3. In particolare:
 - a) predispone il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predispone i piani economici finanziari ed i programmi di opere pubbliche e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio;
 - c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio; delibera i progetti esecutivi e definitivi delle opere, delle relative perizie di varianti e/o suppletive ove ammissibili nonché l'assunzione o la devoluzione di mutui già previsti in atti fondamentali del Consiglio; delibera il piano esecutivo di gestione determinandone, anche con atti successivi, gli obiettivi assegnati ai Dirigenti; delibera le spese pluriennali che non rientrano nelle competenze del Consiglio;
 - d) amministra il patrimonio e demanio provinciale;
 - e) dispone la eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali; valuta l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi ad adiuvandum in procedimenti contenziosi promossi a carico di Dirigenti e Amministratori;
 - f) delibera l'applicazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) adotta i regolamenti ad essa demandati da norme di legge o non riservati al Consiglio; adotta i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati ad altri organi dell'ente da norme di legge o regolamento;
 - h) delibera l'acquisto o l'alienazione di quote o di azioni di società di capitali, cui la Provincia già partecipa, che non comportino variazioni nel controllo della società;
 - i) l'accettazione di lasciti o donazioni che non pongano vincoli all'Ente nonché la vendita e l'acquisto di proprietà di valore non superiore ai 50 milioni;

- l) redige annualmente e presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività per la eventuale discussione nelle forme di cui all'art.16, 5° comma.

ART. 26 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori, dallo stesso nominati, compreso tra un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) assessori, fra cui un vice presidente.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati i cittadini iscritti nelle liste elettorali, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Essi partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e diritto di intervento sugli argomenti di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente della Giunta determina gli incarichi degli Assessori.
2. Al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri Assessori spettano le indennità previste dalla Legge.

ART. 28 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Presidente.
3. Il Presidente nomina, fra i membri della Giunta, il Vice Presidente e determina, con apposito atto, la eventuale assegnazione di incarichi agli Assessori, dandone successiva comunicazione al Consiglio. L'attribuzione degli incarichi può essere modificata dal Presidente in qualsiasi momento. Anche di tali cambiamenti è data comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta può riunirsi e deliberare validamente anche prima dell'insediamento del Consiglio previsto dall'Art.15 per assicurare continuità all'azione amministrativa della Provincia.
5. Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali delle decisioni adottate e li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.

ART. 29 - DECADENZA E CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Presidente della

Provincia, per perdita dei requisiti di legge.

2. Le dimissioni dell'Assessore sono presentate in forma scritta al Presidente della Provincia ed hanno effetto immediatamente.
3. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Presidente della Provincia in forma scritta e motivata ed è notificata alla persona interessata.
4. Il Presidente della Provincia è tenuto ad informare il Consiglio di ogni cambiamento intervenuto nella compagine di Giunta entro 10 giorni dal suo verificarsi. Ove non sia possibile rispettare tale termine per problemi connessi alla convocazione del Consiglio, il Presidente della Provincia ne dà informazione scritta ad ogni Consigliere entro cinque giorni dal cambiamento.

ART. 30 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO IV°

IL PRESIDENTE

ART. 31 - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini indicati nella proposta degli indirizzi generali di governo. Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio, presta il giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana".
1. In particolare:
 - a) rappresenta l'Ente;
 - b) convoca e presiede la Giunta stabilendo gli argomenti da trattarsi nelle singole adunanze;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e vigila affinché il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive impartite;
 - d) stipula gli atti costitutivi delle forme di gestione dei Servizi e delle forme associative e di cooperazione di cui al D.Lgs n.267/2000;
 - e) rappresenta l'Ente in giudizio e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie davanti all'autorità giudiziaria con obbligo di riferire alla Giunta nella prima seduta utile;
 - f) promuove ed assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con i soggetti previsti dall'art. 34 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
 - g) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - h) emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti solo per misure eccezionali;
 - i) nomina i Dirigenti responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali.

ART. 32 - DELEGA DI FUNZIONI

1. Il Presidente ha facoltà di delegare i singoli Assessori a curare ambiti di

Amministrazione definiti in correlazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art.25 del presente statuto.

2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore.
3. L'attribuzione delle deleghe e le modificazioni di cui al precedente primo comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Propone al Consiglio l'affidamento ai singoli Consiglieri, di incarichi speciali, di studio di problemi e questioni di interesse provinciale con obbligo di riferirne al Consiglio.

ART. 32bis - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente della Provincia e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III°

PARI OPPORTUNITA'

ART. 33 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. E' istituita la Commissione per la realizzazione delle Pari opportunità quale organo consultivo, di partecipazione e di valutazione di impatto sulle pari opportunità sugli atti della Provincia, espressione delle rappresentanze generali del mondo femminile, per contribuire a creare tutte le condizioni di pari opportunità fra donna e uomo.
2. La Commissione è la sede di analisi, di individuazione di progetti, di verifica e proposta di linee di intervento ed iniziative da seguirsi nella politica della Provincia nei confronti delle donne e ne rappresenta il referente per le politiche sociali, culturali e del lavoro del mondo femminile.
3. Il regolamento stabilisce i compiti, la composizione, le modalità operative e le risorse finanziarie assegnate per la sua attività.

ART. 34 - PARI OPPORTUNITA' NELLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La composizione della Giunta e degli organi collegiali della Provincia e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti è realizzata con criteri e modalità finalizzati a favorire la presenza al loro interno di entrambi i sessi.
2. In sede di determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, il Consiglio Provinciale, per i soggetti istituzionali dipendenti dalla Provincia stessa, è tenuto a prevedere indicazioni volte a promuovere le pari opportunità per quanto riguarda la presenza nei rispettivi organi collegiali.

TITOLO IV°

GLI UFFICI ED I SERVIZI

CAPO I°

L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 35 - ORDINAMENTO

L'ordinamento degli uffici e dei servizi, costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta, è disciplinato, con apposito regolamento, in conformità alle norme del presente Statuto, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro dipendente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione degli uffici e' improntata a criteri di efficienza ed economicità di gestione ed è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo dell'efficacia degli interventi dell'ente.

ART. 37 - IL REGOLAMENTO

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali. E' adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ART. 38 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati vengono affidate, previa deliberazione della Giunta sui criteri di affidamento, con provvedimento dirigenziale mediante convenzione a termine.
2. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore al tempo necessario per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.
3. Il regolamento stabilisce le forme e le modalità con cui i Dirigenti esercitano le funzioni di controllo e di verifica dell'attuazione delle convenzioni stipulate con professionisti esterni, esprimendo le conseguenti valutazioni.

CAPO II°

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 39 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale svolge, nelle forme previste dal Regolamento, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e partecipa con funzioni consultive e referenti alle Sedute del Consiglio, della Giunta e, quando richiesto, alla Conferenza Permanente dei Capigruppo.
2. In tale veste è garante della conformità degli atti al principio di legalità e dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti nei confronti degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario Generale in particolare:
 - Presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione dei Dirigenti
 - Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - Esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente svolgendo tutte le funzioni attribuite dalla legge all'ufficio competente, di cui all'art. 55 del D.Lgs 165/2001;
4. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici disciplina le forme i modi e i criteri dell'intervento del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente ed è iscritto nell'apposito Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs n.267/00.
7. La sua nomina e la sua revoca sono disciplinate dall'art. 99 e seguenti del D.Lgs n.267/00.

ART. 40 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario Generale, svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Le modalità di esercizio della funzione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Può altresì essergli affidata la direzione di strutture organizzative di massima dimensione, aventi valenza generale nell'organizzazione dell'Ente.

**ART. 40 bis - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE
SEGRETARIO GENERALE**

Limitatamente alla verbalizzazione delle sedute di Giunta e di Consiglio e delle deliberazioni assunte, il Segretario generale e il Vice Segretario generale possono essere sostituiti, in caso di loro assenza o impedimento, da un dirigente dell'Ente individuato dal Presidente della giunta.

CAPO III°

LA DIRIGENZA

ART. 41 - IL DIRETTORE GENERALE

La Provincia può disporre di un Direttore Generale. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina e/o alla revoca, previa deliberazione della Giunta Provinciale. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua le modalità e i criteri di scelta del Direttore Generale.

ART. 42 - RUOLO

1. Nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica e funzione dirigenziale, compete, ai Dirigenti, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi determinati dal Consiglio e dalla Giunta.
2. In virtù di ciò spetta al Consiglio e alla Giunta nell'ambito di rispettiva competenza il potere di indirizzo e di controllo attraverso la definizione degli obiettivi programmatici, l'indicazione delle relative scale di priorità, l'emanazione di direttive generali, mentre spetta ai Dirigenti la responsabilità del raggiungimento delle finalità stabilite in una con la correttezza della gestione amministrativa.
3. Per lo svolgimento dei loro compiti sono riconosciuti, ai Dirigenti, autonomi poteri decisionali, anche con rilevanza esterna, circa la scelta dei mezzi e delle procedure più idonee ai fini dell'attuazione delle azioni programmate e del conseguimento dei risultati.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA'

1. Compete ai Dirigenti l'esercizio di funzioni, con le conseguenti responsabilità, di direzione, di esecuzione di specifici programmi, di studio, di ricerca, nonché l'espletamento di incarichi speciali, loro attribuite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. I Dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il Regolamento definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Dirigenti responsabili di unità organizzativa di massima dimensione, possono delegare le proprie attribuzioni, fermo restando per tutti i Dirigenti la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria

competenza ai funzionari appartenenti all'unità organizzativa diretta. La delega è comunque conferita con atto scritto comunicato al Presidente e al Direttore Generale.

4. I Dirigenti presiedono le Commissioni di Gara afferenti materie assegnate alla struttura organizzativa cui sono preposti, per l'aggiudicazione di appalti di opere o servizi o per l'alienazione di beni e stipulano i conseguenti contratti.
5. I Dirigenti presiedono le Commissioni di Concorso per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica della struttura organizzativa assegnata.
6. I dirigenti attribuiscono e definiscono gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall'art.38 del presente Statuto.
7. Compete ai Dirigenti, la determinazione in materia di liti e contenzioso (costituzione in giudizio, conciliazione, rinunce e transazioni) salvo quanto disposto dall'art.25 punto e). La determinazione va sottoposta, in relazione al principio di rappresentanza legale e al potere di indirizzo politico-amministrativo, a deliberazione di conferma della Giunta che, in caso negativo, deve essere adeguatamente motivata;
8. Stipulano gli accordi perfezionati ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90.
9. Emanano ordinanze e irrogano sanzioni amministrative, salvo quelle previste dall'art. 31, comma 1 lettera h).

ART. 44 - COPERTURA DI POSTI DIRIGENZIALI

1. Oltre che con le modalità previste dalle normative contrattuali, i posti vacanti e disponibili di qualifiche dirigenziali dell'ente possono essere ricoperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in casi eccezionali e con deliberazioni della Giunta congruamente motivate, con contratto a tempo determinato di diritto privato, approvato dalla Giunta Provinciale e stipulato dal dirigente, secondo le modalità e le condizioni indicate nel regolamento.
2. In entrambi i casi la persona incaricata deve essere comunque in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
3. I contratti non potranno avere durata superiore ai cinque anni, e, comunque, non eccedente il termine di scadenza previsto dalla legge per la Giunta in carica.

TITOLO V°

I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I°

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ART. 45 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Provincia può assumere l'impianto o la gestione di servizi pubblici allo scopo di produrre beni, di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico-culturale della comunità provinciale.
Ai servizi pubblici locali si applica il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, relativo alla qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.
2. La gestione del servizio, su deliberazione del Consiglio Provinciale, può' attuarsi:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;
 - f) a mezzo di società senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. Per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma, potrà essere coinvolta l'iniziativa ed il capitale privato nella creazione di società di gestione per la produzione di beni e servizi e la promozione dello sviluppo economico della comunità locale.
4. Sarà invece promossa l'istituzione per l'esercizio di servizi di particolare rilevanza sociale a difesa delle categorie più deboli al fine della loro elevazione morale e civile e per il loro eventuale reinserimento nel ciclo produttivo.

ART. 46 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. La Provincia gestisce in economia i servizi che, per dimensione e caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi il Consiglio Provinciale definisce i criteri per la gestione in economia dei servizi fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli e di prestazioni qualitativamente elevati, per la determinazione dei corrispettivi a carico degli utenti e dei costi sociali a carico dell'Ente.

ART. 47 - CONCESSIONE A TERZI

1. Quando sussistano condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, il Consiglio Provinciale può affidare in concessione a terzi la gestione di servizi pubblici.
2. La gestione in concessione deve garantire: l'espletamento del servizio a livelli corrispondenti alle esigenze degli utenti; la razionalità economica, con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ente e dall'utenza; la realizzazione di interessi pubblici generali.
3. Per l'individuazione del concessionario, ove non vi ostino motivate ragioni di carattere tecnico e di opportunità sociale, il Consiglio Provinciale definisce procedure di gara, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, assumendo criteri che assicurino la partecipazione, alla stessa, di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità, sì da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per la gestione del servizio

ART. 48 - AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono Organi dell'azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, fra coloro che eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti;
 - b) il Presidente, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), nominato dal Presidente della Provincia, prima della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità;

3. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo Statuto aziendale in numero pari non superiore a sei.
4. Qualora si verifichi una delle cause previste dall'art.52 del D.Lgs 267/00 il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia. L'Azienda Speciale, così come sopra costituita, può essere trasformata in Società per azioni, ai sensi dell'art.115 (D.Lgs. 267/00).
6. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. La Provincia conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 49 - ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali della Provincia, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e' stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio Provinciale.
3. Per l'elezione, la revoca e la cessazione dalla carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.48 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Presidente della Provincia in seguito a pubblico concorso oppure fra i Dirigenti della Provincia.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Provinciale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, verifica i risultati della gestione,

provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 50 - LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza, richiedente consistenti investimenti finanziari ed organizzazioni imprenditoriali o che sono oggetto di utilizzazione in particolare da settori di attività economiche, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata con l'acquisizione della maggioranza delle azioni da parte della Provincia, dei Comuni e di altri Enti Locali minori eventualmente partecipanti.
3. Le quote di partecipazione possono essere costituite, in tutto o in parte, anche con conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica di Provincia, Comuni, ed altri Enti eventualmente partecipanti, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio Sindacale, nonché la riserva di tali nomine secondo il disposto dell'art.2458 del Codice Civile.

ART. 50 BIS - SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DI ENTI LOCALI

La Provincia può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria (art. 116 D.Lgs.267/00) anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. L'Ente provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

ART. 50TER - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'ente, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI°

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 51 - CONVENZIONI

1. Al fine di conseguire un più razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strutturali, il Consiglio Provinciale può approvare la stipulazione di convenzioni con Comuni ed altre Province per lo svolgimento di funzioni e la gestione di servizi, l'individuazione di nuove attività di comune interesse, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali.
2. Le convenzioni devono precisare le funzioni ed i servizi per i quali vengono stipulate, la durata, le forme e la periodicità della consultazione fra gli Enti contraenti, i reciproci obblighi, i loro rapporti finanziari, le garanzie, nonché le conseguenze in casi di inadempimento ed i mezzi per farle valere.
3. Gli Enti possono concordare che ad uno di essi sia affidato il coordinamento organizzativo ed amministrativo definendone le modalità.
4. La convenzione deve altresì regolare gli eventuali conferimenti di capitale e di beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto, alla scadenza, fra gli Enti.

ART. 52 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Provinciale può costituire un Consorzio con Comuni e/o altre Province approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) una convenzione che stabilisce: i fini e la durata del Consorzio; le quote di partecipazione degli Enti; le forme ed i modi della trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea Consortile; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio che ne disciplina l'ordinamento, gli Organi e l'organizzazione. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 53 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di interventi che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente sussistendo la competenza primaria della Provincia e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle

diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. In tale ipotesi il Presidente deve informare preventivamente il Consiglio Provinciale che può dettargli indirizzi e criteri cui attenersi nella conclusione dell'accordo di programma.
3. Egualmente il Presidente, ove l'accordo di programma sia promosso dagli altri soggetti indicati dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs 267/00, informa il Consiglio che, anche in tale ipotesi, può dettargli indirizzi e criteri cui informare la sua azione.

ART. 54 - CONFERENZA PER LE AUTONOMIE E I POTERI LOCALI DELLA PROVINCIA

1. E' istituita la conferenza per le autonomie ed i poteri locali della Provincia.
2. E' formata dai legali rappresentanti di tutti gli Enti Locali della Provincia o da loro delegati e dal Presidente della Giunta Provinciale che la convoca e la presiede. Essa ha il compito di coordinare orientamenti politico-programmatici, comuni a tutti i poteri locali del territorio provinciale, su temi e problemi che debbano essere congiuntamente ed unitariamente proposti verso istanze superiori.

TITOL O VII°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I°

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 55 - PARTECIPAZIONE E AMMINISTRAZIONE

La Provincia, riconoscendo nella partecipazione popolare all'Amministrazione il massimo livello di democrazia nel rapporto fra i cittadini ed organi elettivi, la promuove e la garantisce, realizzando le condizioni atte ad assicurare ai cittadini singoli o quale espressione di Associazioni culturali, sociali ed economiche, la possibilità di portare, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, il proprio contributo su temi specifici aventi rilevante interesse per la comunità provinciale.

ART. 56 - INTERROGAZIONI, PETIZIONI, ISTANZE.

Gli Organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Presidente della Provincia interrogazioni per chiedere ragioni su determinati comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

ART. 57 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. La Provincia riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi provinciali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato possono presentare proposte di deliberazioni che saranno sottoposte all'eventuale esame della Giunta e del Consiglio Provinciale, a seconda della competenza, con le procedure previste dall'art.56 per le interrogazioni, istanze e petizioni.
3. Alle libere forme associative ed alle organizzazioni del volontariato, la Provincia assicura:
 - a) l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie, con le modalità' previste dal regolamento;

- b) la consultazione sulle materie nelle quali operano, in casi di particolare interesse per la collettività;
 - c) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'Ente, per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale, secondo le modalità e criteri previsti dal regolamento.
4. Previa stipulazione di apposite convenzioni, alle libere forme associative ed alle organizzazioni del volontariato può essere affidata la realizzazione di progetti, studi ed indagini nonché la gestione di prestazioni per la collettività, in armonia con i loro scopi statutari.

ART. 58 - ISTITUZIONE DI CONSULTE

1. La Provincia, al fine di garantire la partecipazione di cui all'art.55 e l'apporto su temi specifici delle Associazioni e delle rappresentanze sociali, promuove l'istituzione di consulte con particolare riferimento alle problematiche ambientali, culturali e del volontariato.
2. La composizione e le funzioni delle consulte saranno definite con regolamento.

ART. 59 - CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Provinciale, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti possono procedere alla preventiva consultazione di particolari categorie o gruppi di cittadini, su argomenti che rivestono, per gli stessi, diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia con audizione diretta, mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi possono esprimere opinioni e proposte, sia con questionari, inviati a ciascuno degli interessati, nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine indicato.
3. Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e requisiti per la iscrizione di Enti, Organizzazioni e Libere Associazioni, attive e qualificate, all'apposito registro.
4. La Segreteria Generale procede allo scrutinio dei questionari pervenuti, ne riassume i risultati e li trasmette al Presidente che, per le conseguenti valutazioni, li comunica all'Organo che ha indetto la consultazione provvedendo, nel contempo, a darne informazione ai cittadini.

ART. 60 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Nell'adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, in ossequio alle disposizioni della legge 7.8.1990 n.241, deve essere assicurata, nel relativo procedimento, la partecipazione degli interessati secondo le norme del presente Statuto e con le procedure previste dal regolamento, da adottarsi entro sei

mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, con provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che obbligatoriamente consegua ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Allo scopo la Giunta Provinciale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale deve essere concluso, ove ciò non sia specificatamente disposto da norme di legge.
4. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento, in relazione ai carichi di lavoro dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
5. Con lo stesso atto la Giunta Provinciale determina l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
6. Il Dirigente responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé, o ad un altro collaboratore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ove questo non sia riservato ad altri Organi dell'Amministrazione.
7. Il regolamento richiamato nei precedenti commi deve tendere a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini e, a tale scopo, determina:
 - a) le forme di pubblicità idonee a dare notizia dell'avvio del procedimento, qualora non sia possibile la comunicazione personale;
 - b) i tempi per la presentazione, da parte degli interessati, di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto di procedimento;
 - c) le modalità di instaurazione di forme di contraddittorio fra l'Ente e tutti gli altri soggetti interessati all'atto;
 - d) gli Organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione di questo, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tali potestà.

ART. 61 - PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, gli atti dell'Amministrazione Provinciale sono pubblici nei limiti e con le eccezioni previste dall'art.10 del D.Lgs 267/00.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione su atti, procedure, esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali è in possesso, relative alle attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza provinciale.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali della Provincia, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione, idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione dell'informazione relativa ad atti e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dagli Organi della Provincia, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi circondariali ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 62 - ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed, in particolare, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso, che è escluso per i documenti indicati nel regolamento ed individuati secondo i criteri e le esigenze stabilite dall'art.24 secondo comma, della legge 7.8.1990 n.241, nonché per quelli previsti dai commi primo, quinto e sesto dello stesso art.24, si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copie dagli atti e documenti amministrativi effettuata nei tempi, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
3. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
4. Contro il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di accesso o contro il silenzio dell'Amministrazione, protrattosi per trenta giorni, è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previsti dall'art.25 della legge 7.8.1990 n.241.

CAPO II°

I REFERENDUM

ART. 63 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo, ordinato dal presente statuto e da specifico regolamento, è l'istituto in virtù del quale tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del territorio provinciale e gli stranieri ivi residenti da almeno due anni sono chiamati a pronunciarsi su programmi, piani, progetti di interventi ed ogni altro argomento, per il quale non ne sia tassativamente prevista l'esclusione, esprimendo, sul tema proposto, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi della provincia, nell'assumere le decisioni di competenza, siano consapevoli della volontà della maggioranza della comunità provinciale.
2. I referendum consultivi sono indetti per volontà del Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, delibera il testo da sottoporre agli elettori. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Presidente dà corso alle procedure previste dal regolamento.

ART.64 - REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti nei Comuni della Provincia, il Presidente indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento provinciale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti opere.
2. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.
3. Non è ammesso referendum propositivo nelle materie di cui all'art.67.
4. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 65 - REFERENDUM ABROGATIVO

1. Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate da questa Provincia o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le materie disciplinate dall'art.67 del presente statuto.
3. La proposta di abrogazione o revoca s'intende approvata se alla votazione ha

partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Le modalità di attivazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 66 - AMMISSIBILITA'

1. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre alla consultazione referendaria e viene presentata al Presidente della Provincia che, dopo la verifica della regolarità della stessa effettuata dal Segretario Generale entro trenta giorni dal ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora il Segretario Generale rilevi che il referendum è inammissibile, predispone l'apposita relazione che, a cura del Presidente, è sottoposta, insieme alla richiesta, al Consiglio Provinciale che decide definitivamente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il giudizio di regolarità, da parte del Segretario Generale, verte esclusivamente: sull'ammissibilità della materia; sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito; sulla verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

ART. 67 - ESCLUSIONI

1. I referendum di cui al presente capo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3. I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della Provincia e, se stranieri, residenti da almeno due anni.
4. Inoltre non possono essere oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;
 - b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) il piano territoriale di coordinamento;
 - d) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - e) le tariffe ed i tributi;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od

altre forme di partecipazione;

h) le materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum;

i) il regolamento interno del Consiglio Provinciale.

5. Salvo quanto disposto al precedente punto 2), i referendum sono indetti e si svolgono secondo i tempi e le modalità stabilite da apposito Regolamento.

6. Questioni già sottoposte a referendum non possono essere riproposte se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla consultazione precedente.

ART. 68 - EFFETTI

Ove la proposta referendaria ottenga esito favorevole, il Presidente, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, da lui effettuata, la sottopone alla deliberazione del competente organo.

CAPO III°

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 69 – ISTITUZIONE E UTILIZZO DA PARTE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico secondo le modalità previste dal presente Statuto e da apposito Regolamento.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Provinciale e delle aziende ed Enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.
3. La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, delle Comunità e Unioni Montane e delle Unioni di Comuni facenti parte del territorio, il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni che regoleranno i rapporti finanziari e organizzativi. In tal caso il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE.
4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia e dagli eventuali Enti convenzionati.

ART. 70 - FUNZIONI

1. Il Difensore Civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini e degli utenti. Interviene, anche di propria iniziativa, in caso di ritardo, irregolarità ed omissioni nelle attività e nei comportamenti degli uffici. Esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di varia natura giuridica dei quali la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
2. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza e con autonomia dagli organi della Provincia. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio; non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto, a sua volta, al relativo segreto secondo le norme di legge.
3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici.
4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica oggetto del suo intervento.
5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica, al cittadino od all'associazione istante, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.

6. Segnala, al responsabile del procedimento, le irregolarità e vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
7. Può convocare davanti a sé il responsabile del procedimento e le persone interessate per tentare la conciliazione delle rispettive pretese.
8. In ogni caso segnala agli organi istituzionali della Provincia le irregolarità e le disfunzioni eventualmente riscontrate.
9. Il Difensore Civico non può intervenire, su richiesta di dipendenti di una delle Amministrazioni indicate all'art. 69, per la tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

ART. 71 – MODALITA' DELL'ELEZIONE

1. Il Difensore Civico, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Provinciale, è scelto fra i cittadini residenti in un Comune del territorio della Provincia e deve possedere una laurea e comprovata esperienza di carattere giuridico-amministrativo che offra garanzia di obiettività di giudizio.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia. A tale scopo vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute. Ove in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza saranno indette successive votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 72 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento Nazionale e Europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e di Circoscrizione e delle Comunità Montane nonché i membri degli organi esecutivi;
 - b) i componenti degli Organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed associazioni sindacali;
 - c) i dipendenti o chi presti, a qualsiasi titolo la propria opera a favore degli Enti di cui all'art. 69 comma 3;
 - d) i funzionari dello Stato in attività di servizio;
 - e) gli amministratori di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica ed i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed imprese vincolati con la Provincia da contratti di opere o somministrazioni o che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dalla Provincia;

- f) chi abbia svolto attività di amministratore di Enti Pubblici o a partecipazione pubblica e ex dipendenti, se non dopo 5 anni dalla scadenza della suddetta attività.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.

ART. 73 - DURATA E REVOCA

1. Egli dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto. Le funzioni sono prorogate fino alla elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del successore nei tre mesi antecedenti la scadenza di quello in carica; qualora si abbia cessazione per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nomina del successore deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile posteriore alla cessazione.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale in seduta segreta e con la maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio Provinciale ne dichiara altresì la decadenza, a maggioranza semplice, ove accerti l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 74 – RAPPORTO CON GLI ORGANI ELETTIVI

1. Il Difensore Civico, entro il mese di marzo, presenta, al Consiglio Provinciale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte, osservazioni e suggerimenti per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Provinciale entro il mese di Aprile ed è successivamente resa pubblica dal Presidente nelle forme più idonee per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

ART. 75 - INDENNITA'

1. La carica del Difensore Civico è onoraria e da diritto ad una indennità, determinata con atto di Consiglio, in rapporto con quella spettante al Presidente della Giunta, ed il trattamento di missione previsto per gli Assessori Provinciali.

ART. 76 - SEDE, PERSONE E STRUTTURE

1. Il Difensore Civico ha sede presso la Residenza Provinciale ed esplica la sua attività

anche presso le sedi distaccate o presso gli Enti convenzionati nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento.

2. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento, in accordo con il Difensore Civico, definisce le modalità di assegnazione di personale, nonché l'arredamento, i mobili e le attrezzature necessarie all'assolvimento dell'incarico.

**ART. 76 bis - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO DI ALTRE ISTITUZIONI
CASSATO**

TITOLO VIII°

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 77 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La Provincia, nel definire la programmazione della sua gestione corrente, deve rapportarsi all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie perseguendo, attraverso scelte e procedimenti razionali, un efficace utilizzazione delle risorse conseguibili con l'esercizio della propria potestà impositiva, di quelle trasferite dallo Stato e di quelle attribuite dalla Regione.
2. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, la Provincia distribuisce il carico tributario, fra la comunità provinciale, ispirandosi a criteri di equità e di giustizia, sì da assicurare la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica, in proporzione alla capacità contributiva di ciascuno e dal grado di utilizzazione dei servizi erogati.
3. Per il finanziamento di programmi di investimento, la Provincia attiva tutte le necessarie procedure richieste da leggi ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e della Comunità Economica Europea o procede alla alienazione di beni del patrimonio disponibile, non destinati per legge ad altro scopo. Nei limiti ed alle condizioni di legge può altresì operare il ricorso al credito ove si rivelino insufficienti le risorse così acquisite.

ART. 78 - DOCUMENTI CONTABILI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed il piano esecutivo di gestione sono i documenti contabili della programmazione finanziaria.
2. Il bilancio di previsione che deve rispettare i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità, della veridicità del pareggio economico-finanziario e della pubblicità, è deliberato dal Consiglio Provinciale, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti che, anche nelle adunanze di seconda convocazione, non possono essere in numero inferiore alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 79 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri ed è eletto dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due componenti, scelto in conformità a quanto disposto dall'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/00. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

2. Sono revocabili solo se non adempiono al loro incarico secondo le norme di legge, del presente statuto e del regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione e collabora, con il Consiglio Provinciale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in particolare:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti che ritenga meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni consultive e di relazione, alle adunanze del Consiglio Provinciale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente della Provincia, per riferire o dare pareri su argomenti specifici.
4. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

ART. 80 - IL CONTO CONSUNTIVO

1. Il Consiglio Provinciale delibera il conto consuntivo in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Ove il conto consuntivo sia deliberato in seduta di seconda convocazione, può procedersi a votazione solo se sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della gestione, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione da allegarsi alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

ART. 81 - CONTROLLO INTERNO

1. Il controllo economico interno della gestione, che si attua secondo le norme del regolamento di contabilità deve consentire la verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi e, attraverso sistematiche rilevazioni in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, al fine di adottare gli interventi organizzativi eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi programmati.
2. Attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, nonché sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, il controllo interno

della gestione deve assicurare, agli organi di governo dell'ente, tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare i processi di sviluppo dell'organizzazione.

3. Ove, attraverso il controllo interno, si rilevino, nella gestione del bilancio, squilibri tali da determinare situazioni deficitarie, la Giunta, sentito il Collegio dei Revisori, propone al Consiglio i provvedimenti necessari a rideterminare l'equilibrio del bilancio.

ART. 82 - CONTRATTI

1. La Provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La Provincia si attiene altresì alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
3. Il regolamento per la disciplina dei contratti deve perseguire l'obiettivo della massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione nonché quello di una informazione completa, aggiornata e tempestiva.

TITOLO IX°

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 83 - MODALITA' E PROCEDURE

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello statuto provinciale sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'abrogazione totale dello statuto opera solo dal momento in cui assume efficacia la deliberazione di approvazione del nuovo testo dello stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
